

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **8648/2016**

Protocollo: **215383/2016**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2016/258**

In Pubblicazione: dal **21/9/2016** al **6/10/2016**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **COMUNE DI LACCHIARELLA. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) DELLA VARIANTE DEL PGT, RELATIVA ALLA MODIFICA DELL'ART. 17.2 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE, RISPETTO AL SITO RETE NATURA 2000 "OASI DI LACCHIARELLA" (SIC IT2050010) AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DELLA LR 86/83.**

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Annulla

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Il Territorio e i Comuni](#)
- [Servizi On-Line](#)
- [Siti Tematici](#)
- [Intranet](#)



Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.8648/2016 del 20/09/2016

Prot. n.215383/2016 del 20/09/2016
Fasc.7.4 / 2016 / 258

Oggetto: Comune di LACCHIARELLA. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante del PGT, relativa alla modifica dell'art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, rispetto al Sito Rete Natura 2000 "Oasi di Lacchiarella" (SIC IT2050010) ai sensi dell'art. 25 bis della LR 86/83.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visti e richiamati, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello organizzativo della Città metropolitana di Milano:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitano n. 35 del 23/5/16 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 19.12.2011, n.R.G. 54/2011, atti n. 198340/1.1./2010/1;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013, ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/15 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;

Richiamati, altresì;

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 04/02/2016 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2016;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 62 del 23/03/2016 di approvazione degli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016", che prevede l'ob. n. 14766 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva*

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003 “*Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza*” e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i., oltre che dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all'art. 8 dell'Allegato C che l'approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dr. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal Dr. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune di Lacchiarella mediante D.G.C. n.113 del 09/06/2016 ha dato avvio al procedimento di Variante all'art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT e che con nota atti com.li prot.n. 9.057 del 08/07/2016 ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Preso atto che il Comune di Lacchiarella mediante lettera del 25/07/2016, prot.com. n.11.017,, prot. Città Metropol. n. 169123 del 27/07/2016, ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.);

Preso atto, altresì, che il Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore del Sito in oggetto, mediante lettera del 18/08/2016 (prot. Città Metropol. n.186626) ha fatto pervenire il proprio parere obbligatorio;

Richiamato che con lettera datata 23/08/2016, prot. Città Metropol. n. 188452, si è informato il Comune che dalla data di protocollo dell'istanza è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A., richiedendo contestualmente gli elaborati della Variante e lo Studio di Incidenza (SdI) quali integrazioni documentali;

Preso atto, altresì, che il Comune di Lacchiarella, mediante lettera del 05/09/2016, prot.com. n.12649, prot. Città Metropol. n.199831 del 06/09/2016, ha fatto pervenire le integrazioni richieste;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, come modificato dalla L.R. n.12 del 4/8/11, definisce che la Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue Varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del Piano;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune, atteso che l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Indicato che la valutazione ha riguardato il Sito Rete Natura 2000 "*Oasi di Lacchiarella*" (SIC IT2050010), ricadente in toto sul territorio comunale di Lacchiarella;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Contenuto della Variante al Piano delle Regole (PdR) di Lacchiarella.

La proposta di Variante interessa solo le Norme Tecniche di Attuazione del PdR e, in particolare, unicamente il comma 17.2 dell'articolo 17, "*Zone B/PS e B/PL: tessuto urbano produttivo a normativa specifica*". La finalità della Variante è quella di estendere le destinazioni d'uso consentite nelle zone per l'attività logistica già esistenti, cioè per le zone B/PL, appunto disciplinate dall'articolo 17.2.

Per quanto riguarda le Zona B/PL, le Tavole RP01 e RP01bis del PdR individuano una sola zona, ubicata tra la linea ferroviaria Milano-Pavia, la Roggia Colombana e il nucleo insediativo di Villamaggiore. Essa è già edificata, appartenente all'urbanizzato consolidato e adibita alla destinazione funzionale logistica.

Per le zone B/PL la destinazione d'uso permessa nel PGT vigente è costituita "*dalle attività del gruppo funzionale Gf 2.3 (cioè attività di logistica) e dalle attività complementari con essa strettamente connesse dal punto di vista funzionale, in particolare relative al commercio al dettaglio del gruppo funzionale Gf 5.2, e al commercio all'ingrosso, di pertinenza esclusiva dell'attività principale stessa*". Viceversa, "*è esclusa ogni altra destinazione d'uso*".

Nell'articolo 4 "*Destinazioni d'uso*" delle NTA del PdR sono riportate le definizioni delle differenti destinazioni d'uso, che hanno valore prescrittivo. In merito all'attività Gf 5.2 si tratta delle "*Medie strutture di vendita di 1° livello aventi superficie di vendita superiore a mq 150 ed inferiore o uguale a mq 250*".

La proposta Variante del Piano delle Regole intende apportare una modifica al comma 17.2 delle Norme Tecniche Attuative, in modo da ammettere, in misura non superiore al 30%, da riferire alla SLP esistente e realizzabile, la destinazione funzionale distinta come Gf 2.1-Attività industriali e artigianali. Si intende anche inserire la precisazione che "*detta parte della SLP è ampliabile del 30% nel caso di attività produttive che risultino funzionalmente integrate con l'attività di logistica localizzata nella medesima zona B/PL*". La categoria funzionale Gf 2.1, secondo definizione, include le "*attività di produzione e trasformazione di beni, di carattere industriale e artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria*" e in aggiunta "*rientrano inoltre in questa categoria i*

laboratori di ricerca nonché gli spazi espositivi e di vendita dei beni prodotti dall'unità locale, in quanto compresi negli immobili che la costituiscono".

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo **Studio di Incidenza (SdI)**, dopo una disamina dei presupposti normativi e della modalità procedurale relativi alla V.Inc.A., passa a presentare la struttura del PdR e ad esporre in cosa consista la presente Variante.

Prima della descrizione dell'"*Oasi di Lacchiarella*", viene precisato che sui territori dei comuni limitrofi non si riscontra nessun altro Sito di Rete Natura 2000.

Lo SdI valuta che siano esclusi impatti diretti sul Sito, sia con riguardo agli habitat, sia con riferimento alle specie animali e vegetali. Ciò in considerazione della distanza di circa 940 m dall'area distinta come Zona B/PL per attività logistica, già esistente e indirettamente oggetto della Variante, e dell'interposta presenza dell'insediamento residenziale di Villamaggiore.

Viene anche considerato il fatto che la Variante propone solo una modifica normativa, finalizzata a consentire l'insediamento di una quota di funzioni industriali o artigianali all'interno di una zona già edificata e destinata a funzioni logistiche, senza quindi determinare nuova sottrazione o trasformazione di suolo con copertura naturale o ad uso agricolo. Pertanto lo SdI ritiene di potere affermare che non si determinerà alcuna ricaduta significativa indiretta sul SIC IT2050010 "Oasi di Lacchiarella".

Viene anche valutata la potenziale interferenza della Variante con gli elementi delle reti ecologiche, individuando che un ganglio e degli elementi di I° livello della RER, oltre ad un ganglio primario e un corridoio fluviale da riqualificare della REP, risultano limitrofi all'area di logistica.

Poichè la citata Variante non determina nuova trasformazione di suolo inedito che possa incidere sugli elementi di connessione ecologica, frammentando il territorio o interrompendo la continuità dei corridoi, lo SdI conclude che la Variante non determinerà alcuna ricaduta significativa sull'attuale livello di funzionalità della reti ecologiche.

Il Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore del Sito in oggetto, precisa nel proprio parere obbligatorio il contesto normativo, i contenuti della Variante, e richiama lo SdI. Richiama anche il fatto che l'area interessata dalla Variante si trova ad una distanza pari a circa 950 metri dal SIC IT2050010 "Oasi di Lacchiarella", e che la proposta di Variante, relativa al comma 17.2 delle NTA del PdR, risulta non incidere nel suo complesso sullo stato ambientale del SIC.

Alla luce di tali considerazioni, il parere obbligatorio dell'Ente Gestore conclude esprimendo incidenza positiva e richiedendo per gli interventi/progetti puntuali, che saranno sviluppati a seguito della Variante, che si proceda alla Valutazione di Incidenza al fine di valutare gli eventuali impatti sul SIC IT2050010 "Oasi di Lacchiarella".

La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha rilevato che il SIC "Oasi di Lacchiarella" per i peculiari caratteri della sua zona igrofilo-palustre, costituisce uno dei pochi biotopi del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) che conservano forti caratteri di ricettività per numerose e rare specie animali, in particolare per uccelli nidificanti e migratori. Il Sito, inoltre, si trova in una zona povera dal punto di vista delle biocenosi e costituisce l'ultimo residuo di ecosistemi naturali all'interno di un contesto agricolo in parte urbanizzato.

La vegetazione è di tipo arboreo-arbustivo, di età non elevata, con presenza di incolti

erbacei e con nuclei di saliceto e di canneto. Viene però sottolineato dallo SdI che gli ecosistemi umidi, ancora sufficientemente presenti sino ad una decina di anni fa, sono ormai notevolmente ridotti ed interrati, riducendo la presenza di specie faunistiche legati a tali habitat, e che l'area sta quindi evolvendo verso situazioni mesofile, soprattutto arbusteti.

Si evidenzia la forte minaccia derivante dal contesto territoriale, dove l'urbanizzazione e gli insediamenti produttivi sono in continua espansione a discapito dell'uso agricolo del suolo e che l'isolamento eco sistemico rischia di compromettere l'integrità del Sito.

La salvaguardia della biodiversità dell'Oasi di Lacchiarella passa attraverso la tutela rigorosa delle residue connessioni ecologiche, in particolare evitando la frammentazione delle aree attualmente libere che costituiscono il corridoio primario della REP e che connettono il Sito con gli agro ecosistemi dell'Ovest del PASM.

Gli habitat di interesse comunitario presenti sono due, di cui uno prioritario: 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" (prioritario) e 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantic e dell'Europa Centrale".

Si precisa inoltre che si rinvenivano 14 specie di uccelli elencati nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, oltre ad 1 specie di Anfibi e 1 di piante tra quelle elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rilevati sul territorio di Lacchiarella sono i seguenti:

- un ganglio primario che occupa gran parte della zona centrale del territorio comunale e che presenta al centro il Sito in oggetto. Tale ganglio rappresenta il nucleo centrale di una vasta area di elementi di I° livello della RER, coincidenti con un ganglio della stessa, che occupano la quasi totalità del territorio comunale non urbanizzato, a parte gli estremi nord-orientale ed occidentale.
- un corridoio primario che si sviluppa dalla zona nord-occidentale, passando nei pressi di cascina Mentirate, attestandosi al ganglio, per poi proseguire in direzione est nella parte nord-orientale del comune. Tale corridoio è interessato da due varchi, uno a sud della cascina ed uno al confine comunale est;
- due direttrici di permeabilità che dal ganglio raggiungono il confine provinciale a Sud;
- molti corsi d'acqua minori o da riqualificare a fini polivalenti o con caratteristiche attuali di importanza ecologica, tra cui il principale è la roggia Ticinello.

Nel corso dell'istruttoria si è avuto modo, nel complesso, di condividere le valutazioni espresse dallo SdI e dall'Ente Gestore. Considerando, infatti, che la Variante riguarda solo una modifica normativa finalizzata a consentire l'insediamento, per un certa percentuale, di attività industriali o artigianali all'interno di una zona già edificata e attualmente destinata alla logistica, ne deriva un'assenza di nuova sottrazione di suolo all'ambiente rurale e agli equilibri ecologici.

Inoltre si concorda con l'escludere impatti diretti ed indiretti sul Sito anche in considerazione della significativa distanza da esso dell'area distinta come Zona B/PL per attività logistica, a cui si aggiunge l'interposta presenza dell'insediamento residenziale di Villamaggiore e la mancanza di interferenza tra la suddetta area e gli elementi delle reti ecologiche presenti sul territorio di Lacchiarella. Infatti, anche se un ganglio primario e un corridoio fluviale da riqualificare della REP, oltre ad un ganglio e degli elementi di I° livello della RER, risultano limitrofi all'area di logistica, non si ravvisano fattori che possano minarne la funzionalità, frammentandone il territorio o interrompendone la continuità.

L'unico possibile impatto della Variante all'esterno del perimetro della Zona B/PL posta a

Sud di Villamaggiore è legato al variare delle emissioni di traffico o del tipo di attività che si andranno ad insediare. Sotto questo aspetto è condivisibile quanto espresso dal Rapporto Preliminare Ambientale, che *“la proposta Variante potrebbe determinare una riduzione delle emissioni da traffico, principali responsabili del superamento dei limiti delle polveri sottili e, nel caso di Lacchiarella, anche voce prevalente nella produzione di CO2 equivalente, ed un eventuale, ma non rilevante, incremento delle emissioni strettamente legate alle attività industriali, per le quali non si registrano situazioni di superamento dei limiti”*.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante del PGT di Lacchiarella, ovvero ritenuta l'assenza della possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sul Sito Rete Natura 2000 *“Oasi di Lacchiarella”* (SIC IT2050010), sulla base dell'intera documentazione pervenuta e degli esiti dell'istruttoria tecnica sopra riportati,

D E C R E T A

sulla base di tutte le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante del PGT di Lacchiarella, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sul Sito Rete Natura 2000 *“Oasi di Lacchiarella”* (SIC IT2050010), **a condizione** che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

1. gli eventuali interventi/progetti puntuali, che saranno sviluppati a seguito della Variante, dovranno essere sottoposti all'attenzione del Parco Agricolo Sud Milano (PASM), Ente Gestore del SIC IT2050010 *“Oasi di Lacchiarella”*, per verificare l'eventuale attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.);
2. la prescrizione sopra riportata deve essere inserita nelle NTA del Piano delle Regole di detta Variante.

Si trasmette copia del presente provvedimento:

- al Comune di Lacchiarella, all'Autorità Competente VAS e al Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 *“Oasi di Lacchiarella”* (SIC IT2050010), per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno

utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

**Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture
(Dott. Emilio De Vita)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate